

Accordo del 14 novembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e Mauritius concernente il traffico aereo di linea

RS 0.748.127.195.54; RU 1983 122

Modifica dell'Accordo

Conchiusa il 10 aprile 1997

Entrata in vigore mediante scambio di note l'11 settembre 1997

Allegato

Tavole delle linee

Tavola della linea I

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti in Svizzera	Punti intermedi	Punti a Mauritius	Punti oltre Mauritius
Ogni punto	Atene Il Cairo Khartoum Un punto in Arabia Saudita o nel Golfo Entebbe Un punto in Tanzania Seychelles	Un punto	Nessun punto

Tavola della linea II

Linee sulle quali l'impresa designata da Mauritius può esercitare servizi aerei:

Punti in Mauritius	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Mauritius	Seychelles Bombay Un punto nel Golfo Un punto in Tanzania Nairobi o Entebbe Mogadiscio Addis Abeba Khartoum Il Cairo Due punti in Europa	Due punti	Due punti in Europa

Note:

1. I punti su ciascuna delle linee indicate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
2. I punti su ciascuna delle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine indicato, a condizione che il servizio in questione sia esercitato su una linea quanto più diretta possibile.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.
4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.